



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO
PER L'ADOZIONE
DI AREE PUBBLICHE

Adottato con deliberazione di C.C. n. 70 del 28/09/2005

Art. 1 – Principi Generali

Il valore del paesaggio è tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana e dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n°42 .

Il verde urbano e gli spazi pubblici si inseriscono in queste norme di tutela anche in relazione alle loro diverse ed importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, ma anche per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana. Gli spazi pubblici sono un bene di tutti e meritano premure e attenzioni specifiche da parte dei singoli come delle istituzioni. Per tale motivo la loro progettazione, la relativa gestione e gli interventi di manutenzione devono essere attuati in modo esemplare, nel rispetto delle loro destinazioni d'uso ed in conformità alle condizioni ambientali in cui questi si sviluppano.

L'Amministrazione Comunale di Lumezzane al fine di:

- a) sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni su un tema importante come quello della tutela e salvaguardia dell'ambiente;
- b) mantenere in ottimo stato il verde pubblico;
- c) accrescere il decoro del paese;
- d) valorizzare il patrimonio comunale e l'assetto urbano;
- e) accrescere e valorizzare il senso di appartenenza;
- f) sviluppare la partecipazione alla vita della città;

incentiva la collaborazione dei privati per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti.

Art. 2 – Finalità

Il presente Regolamento disciplina le iniziative, i progetti atti a realizzare sinergie fra il Comune di Lumezzane ed i privati per la tutela, la gestione, la manutenzione, la cura e lo sviluppo di spazi verdi e spazi pubblici.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento hanno natura di direttiva e di fondamento per l'azione del Comune di Lumezzane nell'assegnazione delle aree di proprietà comunale a soggetti privati.

Art. 3 – Aree ammesse

Ai fini dell'adozione, per aree pubbliche, spazi pubblici, si intendono:

- tutte le aree o porzioni di aree di proprietà comunale (es. piazze, strade, marciapiedi ecc.), escluse quelle assoggettate a vincolo Architettonico;
- tutte le aree verdi messe a disposizione elencate ed individuate nell'elenco allegato al presente regolamento.

Art. 4 - Soggetti ammessi

Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati a:

- a) cittadini privati, singoli, associati o condomini, che dichiarino di voler gestire gli interventi oggetto del presente regolamento;

- b) Organizzazioni di volontariato;
- c) Associazioni, anche non riconosciute formalmente, partiti politici, nuclei scolastici, parrocchie;
- d) Aziende ed operatori commerciali.

Art. 5 – Modalità di affidamento delle aree pubbliche

L'affidamento delle aree pubbliche, degli spazi pubblici può essere attivato:

- a) su iniziativa dell'Amministrazione Comunale cui deve essere assicurata idonea e preventiva pubblicità;
- b) su iniziativa dei soggetti indicati all'art. 4.

Nel caso di cui alla lettera a) l'Amministrazione Comunale pubblicizza l'iniziativa e/o il progetto mediante specifico bando.

Gli interessati all'iniziativa e/o progetto presenteranno, nei termini indicati nel bando, la richiesta di partecipazione indirizzandola al Sindaco del Comune di Lumezzane e al competente ufficio. L'assegnazione verrà effettuata in ordine cronologico di presentazione della domanda.

Il rapporto di collaborazione tra Comune e privati sarà disciplinato mediante apposita convenzione, il cui schema verrà approvato dalla Giunta Comunale.

Nel caso di cui alla lettera b) l'Amministrazione si riserva di valutare la congruità dell'iniziativa al perseguimento di interessi pubblici.

Art. 6 – Oggetto degli interventi

Gli interventi si possono distinguere nelle seguenti forme:

- a) manutenzione ordinaria e cura dell'area/spazio assegnata/o, con particolare attenzione alla buona sistemazione, all'ordine e alla pulizia senza alterarne il perimetro e la fisionomia.

Manutenzione ordinaria che potrà comprendere:

- piccole riparazioni;
- tinteggiature;
- tutela igienica e relativo smaltimento;
- pulizia di strade, piazze, marciapiedi, aiuole etc;
- sfalcio periodico dei prati e relativo smaltimento;
- lavorazioni del terreno ed eventuali concimazioni;
- lavorazioni a cespugli e siepi;
- innaffiatura;

- e quant'altro da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dello spazio/area.
- b) sorveglianza ed eventuali segnalazioni all'Amministrazione comunale;
- c) educazione al corretto uso del verde e degli spazi pubblici.

Art. 7 – Concorso dell'Amministrazione Comunale

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale i seguenti interventi, se non diversamente stabilito:

- interventi straordinari (come asfaltatura, rifacimento della pavimentazione, potatura degli alberi etc.);
- fornitura e messa a dimora di materiale vegetale (alberi, arbusti, ecc.) e/o arredi (panchine, cestini portarifiuti, attrezzature ludiche, ecc.);
- controllo statico delle alberature e dei manufatti;
- spese relative all'illuminazione dell'area;
- oneri relativi ai consumi idrici.

Art. 8 – Oneri a carico dei soggetti adottanti

I soggetti adottanti prenderanno in consegna l'area/lo spazio pubblica/o impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterare in alcun modo le dimensioni.

L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza rimanendo permanentemente destinata ad uso pubblico in base alle destinazioni impresse dagli strumenti urbanistici.

L'adottante non potrà allestire lo spazio affidatogli senza la preventiva autorizzazione comunale che darà indicazione sul tipo di essenze, sui componenti d'arredo e sulla disposizione. Qualsiasi azione e/o intervento che comporti modifiche significative della situazione preesistente dell'area dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico a cura dell'adottante, si intende acquisito a patrimonio comunale.

Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione dovranno essere tempestivamente comunicati all'Amministrazione Comunale onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari provvedimenti.

Art. 9 - Durata

La durata dell'affidamento, specificata all'interno della convenzione, non può essere superiore ad anni 3 (tre).

L'amministrazione comunale può, motivandone le ragioni, interrompere la convenzione, con effetto dal 3° mese successivo a quello in cui l'atto è stato adottato.

Art. 10 – Sponsorizzazione dell'area

L'Amministrazione Comunale può concedere di collocare nell'area verde assegnata uno o più cartelli, recanti la dicitura: "La manutenzione di quest'area/questo spazio/quest'angolo è curata da (nominativo del soggetto privato)", come da bozza approvata dalla Giunta Comunale.

Il numero dei cartelli e le dimensioni saranno concordati con l'Amministrazione Comunale e determinati proporzionalmente all'estensione e in relazione alle caratteristiche dell'area assegnata.

L'Amministrazione Comunale s'accolla il costo di un solo cartello, ogni eventuale cartello in più dovrà essere realizzato a cura e spese dell'affidatario e sempre nelle forme e nei colori come da bozza approvata dalla Giunta Comunale oltre che nelle dimensioni concordate.

Art. 11 - Controlli

L'Amministrazione Comunale per mezzo di propri incaricati potrà effettuare controlli sulla manutenzione e conservazione dell'area assegnata, riservandosi la facoltà di rescindere dall'accordo qualora l'area non venga mantenuta nelle migliori condizioni e nel rispetto di quanto stabilito nella convenzione.